

Regione Abruzzo prot. 0087519/19 del 30/03/2019

Roma, 18 marzo 2019

Spett.le
Regione Abruzzo
Direttore del Dipartimento Governo del Territorio
E Politiche Ambientali
Via Salaria Antica Est, n. 2
via pec: dpc@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Ulteriori osservazioni a seguito delle controdeduzioni formulate dalla Società Gran Guizza S.p.a. – pratica cod. n. 18/276731.

In merito alle controdeduzioni formulate dalla Gran Guizza S.p.a., circa le osservazioni al progetto per la concessione per lo sfruttamento di acque minerali "Valle Reale" si osserva:

Punto 1 delle controdeduzioni.

La Gran Guizza S.p.a. in tale punto controdeduce assumendo la regolarità urbanistica dello stabilimento industriale di imbottigliamento e precisa che lo stesso è collocato fuori dell'area di concessione "Valle Reale".

Quest'ultima circostanza è stata ribadita in più punti delle nostre osservazioni per cui è del tutto pacifico quando controdedotto dalla Gran Guizza S.p.a..

In proposito, precisa la Gran Guizza S.p.a. che tale stabilimento non costituisce opera pertinenziale né della concessione "Valle Reale" né della concessione "Sant'Angelo" e ciò sulla base del fatto che la concessione Sant'Angelo sarebbe stata rilasciata in epoca successiva alla costruzione dello stabilimento.

L'assunto è del tutto irrilevante, atteso che il vincolo pertinenziale non è collegato al fattore temporale.

D'altronde, il CCR-VIA comprenderà che nella presente sede non viene in discussione la concessione "Sant'Angelo" cosicché non si comprende la ragione per la quale la società Gran Guizza S.p.a. sollevi una problematica che attiene ad altra concessione.

Punto 2 delle controdeduzioni.

La Gran Guizza S.p.a. precisa che "l'area di rispetto" è racchiusa da ben otto vertici.



In realtà, i vertici individuano il perimetro della concessione.

Sarebbe stato sufficiente collegare idealmente i capisaldi (pilastrini) per rendersi conto che il perimetro della concessione determina la porzione di territorio sottoposta a vincolo minerario.

- Si tratta, di nozioni ben note sulle quali non vale la pena indugiare.

Punto 3 delle controdeduzioni.

L'art. 32, n. 1 L. R. era stato richiamato per ribadire che lo stabilimento di imbottigliamento, essendo posto all'interno dell'area di concessione "Sant'Angelo" non può essere considerato opera pertinenziale a servizio della concessione "Valle Reale" atteso che non risulta situato all'interno di tale concessione.

La Gran Guizza S.p.a. controdeduce assumendo che la scrivente società "ignora" l'art. 32 che al secondo comma recita che non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento.

Evoca, in proposito, l'art. 30 L. R. 15/2002.

Sul concetto di pertinenza, si dirà oltre, ma è certo che l'art. 30 L. R. 15/2002 costituisce argomento che non ha alcuna attinenza con il caso in esame e, francamente, appare inutile anche la replica sul punto.

Punto 4 delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni in ordine allo stralcio (punto 4) non hanno alcun valore.

Ciò che deduce la Gran Guizza S.p.a. a parte che è del tutto errato (come già scritto, la Regione non si è adeguata all'ordinanza del TAR di Pescara ma ha ritenuto di annullare il bando) attiene alla concessione "Sant'Angelo" per cui il fatto che la Regione abbia effettuato un sopralluogo presso quest'ultima concessione, non si comprende quale attinenza abbia con la concessione Gran Guizza S.p.a.

Punto 5 delle controdeduzioni.

Quanto sostenuto dalla Gran Guizza S.p.a. non può essere condiviso.



Il CCR-VIA con la nota del 22.11.2018 è chiaro nel ritenere che *“la procedura di valutazione d’impatto ambientale deve essere estesa anche all’impianto di imbottigliamento”*.

Pertanto, le motivazioni addotte dalla Gran Guizza S.p.a. che non trovano alcun riscontro agli atti (art. 16, comma 2 D.lgs. 104/2017) per non essere esternato dal predetto comitato il quale ha chiaramente fatto presente che la VIA è da estendere all’impianto di imbottigliamento.

Punto 6 delle controdeduzioni.

In ordine a tale aspetto, la Gran Guizza S.p.a. si limita ad affermazioni apodittiche e quindi non in grado di superare rilievi formulati.

Punto 7 delle controdeduzioni.

Le controdeduzioni su tale punto, risentono della mancata percezione che esiste tra *“perimetro della concessione”* e *“zona di rispetto”*.

L’art. 52, n. 1 L. R. 15/2002 allorché prevede che alla scadenza della concessione l’area è rilasciata libera da persone e cose non può che riferirsi, ovviamente, all’area data in concessione non avendo alcuna logica rilasciare un’area di rispetto.

Comunque, sul punto basterà acquisire la concessione con relativa carta topografica ed eventuale trascrizione presso i RR.II. per rendersene conto.

In ordine al punto 8 delle controdeduzioni.

Le argomentazioni della Gran Guizza S.p.a. in ordine a tale punto, sono inconferenti poiché fanno riferimento a circostanze del tutto irrilevanti.

L’unico punto degno di nota è costituito dall’affermazione secondo la quale: *“... le due concessioni minerali imbottigliate all’interno dello stabilimento Gran Guizza S.p.a. seguono un processo di monitoraggio con due modalità tra loro integrate...”*.

In definitiva, può ritenersi acclarato che all’interno dello stabilimento viene imbottigliata sia l’acqua *“Valle Reale”* che quella *“San Benedetto”*.

Come già segnalato, la Gran Guizza S.p.a. ha dichiarato che all’interno dello stabilimento sono presenti nove linee di imbottigliamento dell’acqua Valle Reale.



Pagina 3 di 4

Dalle controdeduzioni si apprende che in realtà all'interno dello stabilimento viene imbottigliata anche l'acqua "Sant'Angelo".

Pertanto tale circostanza impone. Come già detto, un attento esame circa la destinazione delle "due acque".

Infine, per quanto attiene nell'individuazione delle pertinenze, si precisa come la Regione è l'organo competente alla loro individuazione non essendo rimesso al concessionario l'individuazione del patrimonio regionale.

Si insiste, per l'archiviazione del procedimento.

Distinti saluti.

Santa Croce S.r.l.
Il Legale Rappresentante

